

PROVINCIA DI GORIZIA

34170 Gorizia - Corso Italia, 55 - tel. 0481/3851 - FAX 0481/530297 - cod. Fisc e P.IVA 00123060311 - Casella. Post. N. 142

DIREZIONE TERRITORIO E AMBIENTE

Prot. n. 18001/06

Gorizia, 29 GIU. 2006

IL DIRIGENTE

Visto il D.Lvo. 3 aprile 2006, n° 152, "Norme in materia ambientale";

Vista la delibera del Comitato Interministeriale 4 febbraio 1977 dal titolo "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e) della L. 10 maggio 1976, n° 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento";

Vista la Legge Regionale 13 luglio 1981 n° 45 recante "Norme regionali in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

Visto il D.P.G.R. 23 agosto 1982, n° 0384/Pres, recante il vigente Piano generale per il risanamento delle acque (art. 8, L. 319/1976);

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2001 n° 7, articolo 22;

Vista la Legge Regionale 15 maggio 2002 n° 13, articolo 18, commi 25, 26, 27, 28 e 29;

Visto il decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, modificato ed integrato dai successivi decreti di autorizzazione della Provincia di Gorizia, prot. n° 23085/05 e prot. n° 29713/05 del 07.12.2005;

Visto il decreto dell'autorizzazione della Provincia di Gorizia prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, modificato dal decreto di autorizzazione della Provincia di Gorizia, prot. n° 29713/05 del 07.12.2005;

Visto il decreto di autorizzazione prot. n° 10918/06 dd. 06.04.2006 con il quale i precedenti atti autorizzativi prot. n° 19483/05 dd. 28.07.2005 e prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, sono stati volturati in favore del dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10.09.1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) - in qualità di nuovo rappresentante legale nonché responsabile della Centrale Termoelettrica di Monfalcone;

Vista la domanda prot. n° MF-En - 3022 del 20 aprile 2006, iscritta al prot. n° 12066/06 dd. 20/04/2006 della Provincia di Gorizia, a firma del dott. ing **Carlo Enas** - in qualità di rappresentante legale nonché capo della Centrale termoelettrica di Monfalcone di



proprietà della Società Endesa Italia S.p.A - **intesa ad ottenere la modifica del decreto di autorizzazione allo scarico** prot. n° 29713/05 dd. 07/12/2005, che già modificava i decreti di autorizzazione iscritti rispettivamente al prot. n° 23085/05 dd. 20.09.2005 ed al prot. n° 22500/05 del 12.09.2005, allo scopo di consentire l'immissione nel punto di scarico n° 13, recapitante nel Canale artificiale Lisert, anche le acque reflue di raffreddamento relativo al gruppo 1;

Vista la nota prot. n° 13668/06 di data 5 maggio 2006, con la quale la Provincia di Gorizia chiedeva di provvedere al versamento del deposito cauzionale pari a 1.500,00 € per ogni scarico modificato – così così come previsto della Delibera della Giunta Provinciale n° 3 del 17.01.2003 in attuazione dell'art. 45 del D.Lvo 152/99, attualmente sostituito dall'art. 124, comma 11, del D.Lvo. 152/06;

Visto il versamento di 1.500,00 Euro effettuato a copertura delle spese di istruttoria, così come stabilito con delibera della Giunta Provinciale n° 3 dd. 17.01.2003;

Vista la nota prot. n° 16042/06 dd. 05.06.2006, con la quale la Provincia di Gorizia comunicava, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, l'avvio del procedimento amministrativo connesso all'istanza di modifica del decreto di autorizzazione allo scarico prot. n° 29713/05 dd. 07/12/2005;

Vista la documentazione tecnica ed amministrativa allegata alla domanda presentata alla Provincia;

Considerato che la documentazione pervenuta soddisfa i requisiti di cui al D.Lvo. 152/2006 in merito alla protezione delle acque dall'inquinamento;

Vista la relazione tecnica di istruttoria a firma del dott. Pierpaolo Tonzig;

Valutata l'opportunità di approvare un nuovo decreto di autorizzazione, che sostituisce i precedenti integrando le modifiche richieste, al fine di maggiore chiarezza degli atti amministrativi;

Visto l'art. 43 dello Statuto della Provincia di Gorizia, che demanda ai dirigenti il compito di adottare gli atti di autorizzazione;

Visto l'art. 9 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 525 del 10.11.1997;

Visto l'atto n. 7 del 19.05.2000 di affidamento di incarico dirigenziale sottoscritto dal Presidente prot. 10764/2000;

DECRETA

ART. 1

Il dott. dott. Ing. **Carlo Enas** - nato a SORSO (SS) il 10/09/1963 (codice fiscale NSECRL63P10I863B) – in qualità rappresentante legale nonché responsabile della Centrale termoelettrica di Monfalcone - sita nel Comune di Monfalcone in via Timavo n. 45, di proprietà della Società ENDESA Italia S.p.A., con sede legale in Comune di Roma in via Mangili n° 9 - ai sensi dell'art. 124 del D.Lvo. 152/06 è autorizzato a scaricare in corpo idrico superficiale, denominato Canale artificiale Lisert, le **acque reflue industriali**



di raffreddamento provenienti dal ciclo termico della Centrale di Monfalcone. La centrale termoelettrica di Monfalcone è dotata di 4 sezioni di produzione di energia elettrica, tra loro indipendenti, di cui le sezioni n° 1 e n° 2, di potenzialità pari a 165 MW ciascuna, alimentate a carbone e le sezioni n° 3 e n° 4, di potenzialità pari a 320 MW ciascuna, alimentate a olio combustibile. L'insieme dei vari flussi di acque reflue di raffreddamento generati dalle singole sezioni [in parte provenienti dal raffreddamento dei macchinari (servizi) e in parte provenienti dal raffreddamento del ciclo termodinamico (condensazione turbine)] che concorrono a formare lo scarico finale sono:

- 1) acque provenienti dal raffreddamento macchinari e servizi sezioni 1 e 2;
- 2) acque provenienti dal raffreddamento condensazione turbine sezioni 1 e 2
- 3) acque provenienti dal raffreddamento macchinari e servizi sezioni 3 e 4;
- 4) acque provenienti dal raffreddamento condensazione turbine sezioni 3 e 4.

L'attività di formazione del refluo e di scarico finale avviene con le modalità descritte negli elaborati tecnici, che costituiscono parte integrante del presente Decreto.

L'acqua utilizzata per i sistemi di raffreddamento, di cui ai precedenti punti 1), 2) 3) e 4), viene prelevata dal Canale Valentinis e - dopo essere stata utilizzata come fluido di scambio termico nei condensatori delle sezioni 1, 2, 3 e 4 e negli impianti di raffreddamento dei macchinari e servizi dei gruppi 1, 2, 3 e 4 - viene immessa in una condotta in conglomerato cementizio armato - realizzata sotto il piano campagna e munita di diffusori finali atti a diminuire la velocità di deflusso nel corpo idrico - per essere scaricata, senza subire processi di depurazione in quanto non necessari, nel Canale artificiale Lisert.

La portata massima dell'acqua scaricata è di 36 m³/s. Le caratteristiche chimiche e fisiche dell'acqua reflua rimangono inalterate rispetto a quelle prelevate, ad eccezione di un aumento di temperatura, pari a circa 8 °C, e di un trattamento con ipoclorito necessario ad evitare la proliferazione del fouling marino all'interno degli scambiatori di calore.

A questo scarico devono confluire solo ed esclusivamente le acque di raffreddamento e condensazione delle turbine dei gruppi 1, 2, 3 e 4 e di raffreddamento macchinari e servizi delle sezioni 1, 2, 3 e 4, della Centrale Termoelettrica di Monfalcone.

Le acque reflue di scarico provenienti dai sistemi di raffreddamento e condensazione delle turbine dei gruppi 1, 2, 3 e 4 e dai sistemi di raffreddamento macchinari e servizi delle sezioni 1, 2, 3 e 4 non vengono in contatto con sostanze derivate dai processi produttivi, in quanto trattasi di acque destinate all'esclusiva funzione di raffreddamento; pertanto i suddetti reflui non necessitano di sistemi di depurazione prima dello scarico finale nel Canale artificiale Lisert.

Il punto di recapito finale dello scarico nel Canale artificiale Lisert ed il pozzetto di campionamento (P13) vengono identificati nella planimetria allegata al presente decreto di autorizzazione. Le coordinate dello scarico sono: N 45° 47' 46,3"; E 13° 33' 25,3".

Le acque di scarico, misurate nel pozzetto di campionamento P13, devono rispettare i limiti di cui alla Tabella 3 dell'allegato 5, degli allegati della TERZA PARTE, del D.Lvo. 152/06 previsti per gli scarichi che recapitano nel corpo idrico superficiale. La temperatura massima dello scarico, misurata nel pozzetto di campionamento P13, non deve superare il valore di 35 °C.

Inoltre, ai sensi di quanto disposto dalla nota n° 1 alla Tabella 3 dell'allegato 5, degli allegati della TERZA PARTE, del D.Lvo. 152/06, per il canale artificiale Lisert in cui recapita lo scarico deve essere costantemente verificata la condizione per cui il




massimo valore medio della temperatura dell'acqua, misurato in qualsiasi sezione non deve superare i 35 °C.

Ai sensi dell'art. 45 del D.Lvo. 152/1999, la presente autorizzazione è valida quattro (4) anni dalla data del rilascio".

ART. 2

L'autorizzato dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- La condotta di scarico per acque reflue industriali di raffreddamento provenienti dalla Centrale termoelettrica deve essere conforme al progetto che costituisce parte integrante del presente Decreto;
- Allo scarico, denominato scarico n° 13, potranno essere addotte esclusivamente le acque reflue di cui all'art. 1 del presente Decreto;
- Svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento dei sistemi di scarico al fine di garantire il costante rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 del presente atto;
- In ogni caso, l'eventuale presenza di alterazioni non consentite nell'acqua di scarico comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 5 del presente Decreto;
- Mantenere il manufatto assunto per la misurazione degli scarichi (pozzetto di ispezione e campionamento P13 in planimetria allegata) accessibili per il campionamento ed il controllo;
- A partire dalla data dell'autorizzazione, ogni due mesi, dovrà essere eseguita l'analisi dei parametri chimici fisici e biologici delle acque reflue industriali sufficienti a comprovare il rispetto delle prescrizioni del presente Decreto; successivamente la Ditta dovrà trasmettere alla Provincia di Gorizia i risultati delle analisi entro e non oltre 15 gg dalla data di redazione del certificato di analisi;
- tutti i certificati analitici trasmessi alla Provincia di Gorizia dovranno essere firmati da un chimico abilitato;
- per quanto riguarda i certificati analitici di autocontrollo, relativi alle prescrizioni di cui in precedenza, gli stessi dovranno essere accompagnati da una dichiarazione a firma del prelevatore, riportante tutte le informazioni relative alla data e all'ora di esecuzione, le modalità di campionamento e conservazione del campione, alle condizioni di marcia dell'impianto e alle condizioni atmosferiche al momento del campionamento;
- Entro 30 giorni dalla data di emissione del presente decreto, la Ditta dovrà predisporre un sistema di controllo e registrazione in continuo del parametro di temperatura misurato nel pozzetto di campionamento P13. Tale sistema dovrà essere sottoposto a taratura annuale con il successivo invio di copia del relativo certificato alla Provincia di Gorizia entro il termine di 30 giorni dalla sua redazione;
- A partire dalla data del presente decreto, in continuità con le prescrizioni di cui al precedente decreto della Provincia di Gorizia, prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, in accordo con l'ARPA del Friuli Venezia Giulia, ogni mese dovrà essere eseguito il rilevamento dei parametri fisici e chimici (temperatura, conducibilità, salinità, ossigeno saturazione, idrogeno solforato, fosforo tot., azoto tot.) in prossimità dello scarico, in coincidenza con aree ipossiche rilevate, e a 500 mt di distanza a valle delle stesse, in superficie e in prossimità del fondo;
- A partire dalla data di emissione del presente decreto, in continuità con le prescrizioni di cui al precedente decreto della Provincia di Gorizia, prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, dovrà essere presentata una valutazione trimestrale del popolamento bentonico (quali-quantitativo), sulle stesse stazioni, con descrizione



contestuale dello stato di ossidazione dell'interfaccia del sedimento. I dati rilevati dovranno essere successivamente comunicati, entro 15 giorni dalla stesura della relazione finale, al Dipartimento provinciale di Gorizia, al settore competente dell'ARPA di Palmanova e alla Provincia di Gorizia. Entro il 30 gennaio di ogni anno, dovrà essere prodotta una relazione annuale di valutazione dei risultati da inviarsi all'ARPA del Friuli Venezia Giulia e al competente ufficio della Provincia di Gorizia;

- Il rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere richiesto almeno un anno prima della sua scadenza;

ART. 3

Il precedente, decreto della Provincia di Gorizia, prot. n° 19483/05 del 28.07.2005, viene abrogato e sostituito integralmente dal presente decreto, restando inalterata la data di scadenza del decreto della Provincia di Gorizia, prot. n° 19483/05 del 28.07.2005 che risulta essere il **28.07.2009**.

E' fatto obbligo di richiedere una nuova autorizzazione in caso di modifica del sistema di scarico che comporti una variazione qualitativa e/o quantitativa delle acque di scarico autorizzate con il presente Decreto.

ART. 4

La Provincia di Gorizia si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare la presente autorizzazione in applicazione della normativa vigente e/o in ottemperanza a nuove disposizioni che dovessero venire emanate.

ART. 5

La mancata osservanza delle norme vigenti e/o delle prescrizioni contenute nel presente Decreto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lvo. 152/2006

ART. 6

Il presente Decreto viene emesso ai soli fini del D.Lvo. 152/2006 e non sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti.

ART. 7

Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. territorialmente competente entro 60 giorni del ricevimento stesso.

Il presente atto viene redatto e sottoscritto in doppio originale; uno viene rilasciato al soggetto interessato, l'altro rimane acquisito agli atti d'ufficio.

Il Dirigente
Dott. Ing. Flavio Gabrielcig

